



REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DECRETO N. 1494 del 16/04/2021

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento in concessione delle residenze sanitarie assistenziali situate nei comuni di Bagnone, Fivizzano e Pontremoli SdS Lunigiana. Lotto unico CIG 784716121D. Fase post-aggiudicazione - verbale avvio - Definizione specifiche contrattuali.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : NO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: FRANCO BENSA

DIRETTORE UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari: FRANCO BENSA (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

Area Affari Generali e Rapporti Istituzionali
Dipartimento Economico
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SERVIZI SOCIALI
UOC Contabilità Analitica e Coordinamento Gestori
UOC Contabilità Fornitori e Personale
UOC Programmazione Contrattuale e Rapporti con Estar
UOS Contabilità Fornitori
101 Zona Distretto Lunigiana

ALLEGATI: SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.3

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento in concessione delle residenze sanitarie assistenziali situate nei comuni di Bagnone, Fivizzano e Pontremoli SdS Lunigiana. Lotto unico CIG 784716121D. Fase post-aggiudicazione - verbale avvio - Definizione specifiche contrattuali.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.C. Acquisizione Servizi Socio- Sanitari

Nell'esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest con la deliberazione n. 1109 del 19/10/2016,

Visti:

- la normativa nazionale e regionale vigente in materia sanitaria;
- il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale;

Visti:

- Il D. Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D. Lgs n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge Regionale n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge Regionale n. 28 del 16/3/2015, recante "Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e-organizzativo del servizio sanitario regionale", abrogata dalla legge regionale n. 84 del 28/12/2015;
- La Legge Regionale n.84 del 28/12/2015 recante "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005";
- La Determinazione n. 1109 del 19/10/2016 avente ad oggetto la definizione del nuovo assetto amministrativo dell'Azienda USL Nord Ovest, all'interno della quale è prevista la costituzione della UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari, con decorrenza dal 01.11.2016 e l'assegnazione allo scrivente citato nel provvedimento unitamente alla titolare della P.O interna della direzione della struttura;
- Il decreto del Direttore del Dipartimento Economico n. 01 del 02/01/2017 avente ad oggetto l'assegnazione degli operatori alle UU.OO interne al Dipartimento;
- La Delibera del Direttore Generale n. 241 del 22/03/18 con cui vengono ridefiniti gli assetti organizzativi aziendali relativamente al Dipartimento Legale, Amministrativo e Staff DS e con cui viene ricollocata la struttura UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari nell'ambito del Dipartimento Servizi Generali;

Premesso:

- che con Decreto Dir. n. 3459 del 26/10/2020 è stato provveduto, a conclusione di una procedura di gara aperta, eseguita, ai sensi dell'art. 164, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016, secondo le disposizioni del Codice dei Contratti Parti I e II espressamente richiamati, all'aggiudicazione della concessione delle strutture residenziali assistenziali nei Comuni di Bagnone, distinta al Foglio 53 mappale 970 sub/1 Categoria B1, Fivizzano, distinta al Foglio 68 mappale 753, sub 1, categoria B/2, e Pontremoli, distinta al Foglio 153 mappale 236 Sub Categoria B/2;

- che la concessione delle tre strutture ha avuto luogo con unica procedura di gara e con lotto unico (CIG 784716121D) essendo le tre strutture situate nell'ambito territoriale della SdS Lunigiana ed articolate in diversi moduli residenziali;
- che la gara è stata aggiudicata, con il sistema dell'offerta economicamente più conveniente e previa valutazione di congruità del Piano Economico Finanziario presentato dai concorrenti in sede di gara;
- che la concessione è stata aggiudicata alla AURORA DOMUS Coop Sociale, con sede in Parma via Sidney Sonnino 33/A, per la durata di n. 20 anni decorrenti dalla data di avvio;
- che la concessione di che trattasi rappresenta una concessione di servizi all'interno della quale è previsto lo svolgimento delle prestazioni socio-sanitarie come servizio principale e delle prestazioni accessorie di natura alberghiera e manutentiva oltre all'investimento rappresentato dai lavori iniziali sugli immobili;
- che il valore economico della concessione rappresentato dal flusso degli incassi stimato dalla stazione appaltante in sede di gara corrisponde per tutta la durata del contratto alle misure di seguito indicate:

RSA Bagnone: € 24.454.088,96;

RSA Fivizzano: € 18.551.895,88;

RSA Pontremoli: € 25.163.765,76.

- che in presenza di un canone concessorio a carico della parte privata da liquidare all'Azienda con frequenza mensile, calcolato per tutte le strutture per la parte relativa all'investimento iniziale a carico del concessionario, le schede allegate al decreto di indizione individuavano gli importi di seguito indicati con il raffronto con l'offerta presentata dall'aggiudicatario in sede di gara, peraltro riferita oltre ai lavori iniziali, alle attività di manutenzione e al programma di sostituzione di attrezzature e arredi:

RSA Bagnone:

Importo lavori iniziali da progettazione in sede di avvio della gara: € 15.800,00;

Importo complessivo da offerta tecnica del concessionario : € 448.192,00.

RSA Fivizzano:

Importo lavori iniziali da progettazione in sede di avvio della gara: € 702.028,00;

Importo complessivo da offerta tecnica del concessionario : € 1.042.239,00;

RSA Pontremoli

Importo lavori iniziali da progettazione in sede di avvio della gara: € 210.360,00;

Importo complessivo da offerta tecnica in sede di gara : € 599.103,00

- che in sede di avvio del rapporto deve procedersi al riscontro dell'onere a carico dell'Azienda concedente di disporre la consegna degli immobili secondo le condizioni di cui all'art. 53 del Capitolato di gara;

Considerato:

- che nella concessione l'oggetto del rapporto è rappresentato dal titolo del concessionario di gestire le attività procedendo alla riscossione delle tariffe, nel caso specifico rappresentate dalle quote di parte sanitaria e sociale delle rette, direttamente dall'utenza;
- che la parte pubblica concedente non procede quindi alla liquidazione diretta di alcun corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni e per i lavori iniziali e per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria in corso di esecuzione del contratto e per tutta la sua durata come risultanti dall'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara;
- che il valore economico della concessione è quindi rappresentato dal volume degli incassi stimato dall'Amministrazione concedente in sede di indizione della procedura di gara;
- che costituiscono quindi variazioni del valore economico del contratto solo le eventuali modifiche in corso di esecuzione riferite alla modularità assistenziale tali da determinare modifiche delle quote giornaliere di parte sanitaria;
- che il concessionario assume quindi il rischio "operativo" rappresentato dalla circostanza che, in condizioni normali, il volume degli incassi non consenta il recupero dell'investimento iniziale e delle spese di gestione;
- che, relativamente ai lavori iniziali, è a carico del concessionario l'onere della redazione dei livelli di progettazione successivi alla redazione del progetto preliminare, all'affidamento degli stessi e alla direzione e controllo dei lavori comprensiva della eventuale redazione di verbali di sospensione e di ripresa, sino al collaudo o certificato di regolare esecuzione;
- che resta sempre a carico del concessionario il rischio relativo ad eventuali errori di progettazione o esecuzione dei lavori, come previsto dalla matrice dei rischi adottata in sede di indizione della gara e sottoscritta dal concessionario in sede di presentazione dell'offerta;
- che l'assunzione del rischio operativo determina che il concessionario non può avanzare nessuna pretesa risarcitoria nell'ipotesi di un livello di occupazione della struttura inferiore rispetto alla stima dallo stesso sottoscritta in sede di partecipazione alla gara, essendo ricompreso nel rischio "operativo" anche il rischio di domanda legato alla libera scelta da parte dell'utente della struttura di ricovero, fatte salve le cause di forza maggiore riportate all'art. 57.3 del Capitolato in coerenza con le Linee Guida n. 9 di ANAC sul monitoraggio dei contratti di Partenariato Pubblico Privato;

Atteso:

- che dall'aggiudicazione definitiva sarebbero dovuti decorrere i tempi per la redazione dei livelli di progettazione definitiva ed esecutiva da parte del concessionario come stabilito dagli atti di gara;
- che, per quanto sopra esposto, il termine previsto per la decorrenza del nuovo rapporto concessorio era stato indicato in sede di decreto di aggiudicazione al 01/12/2020;
- che, con relazione alle problematiche segnalate dall'aggiudicatario della gara e confermate dalle strutture competenti della SdS della zona Lunigiana, la data di decorrenza è stata rinviata, con decreti dello scrivente n. 3894 del 01/12/2020, n. 24 del 5/1/2021 e n. 385 del 1/2/2021, alla data del 01/04/2021;
- che nello stesso tempo, l'aggiudicatario della concessione ha rappresentato la necessità di alcuni lavori sulla struttura di Bagnone non previsti dalla perizia interna parte integrante e sostanziale della documentazione di gara;

- che permanendo alcune problematiche relative alle difficoltà di accesso alla struttura da parte dei tecnici dell'aggiudicatario della concessione anche in presenza della coincidenza tra lo stesso e l'operatore economico titolare del precedente contratto d'appalto, risultava problematico il rispetto del termine del 01/03/2021 per la sottoscrizione del contratto;
- che in merito all'adempimento di cui al punto precedente, la particolare natura della SdS Lunigiana titolare della gestione diretta determina la nomina di un Responsabile della Fase Esecutiva diverso dal RUP di gara e che lo stesso è titolare della funzione di sottoscrizione per la parte pubblica concedente del contratto medesimo;

Rilevato:

- che, per la parte relativa ai lavori iniziali, una revisione del Piano Economico Finanziario presentato dal concessionario in sede di offerta è in linea generale ammissibile, vista anche la deliberazione ANAC n. 39/2013, alle condizioni rappresentate come di seguito:
 - a) che la Stazione appaltante abbia provveduto in sede di redazione del progetto preliminare, all'esatta indicazione degli interventi da realizzare;
 - b) che gli interventi aggiuntivi si siano resi necessari dopo la redazione da parte del concessionario dei successivi livelli di progettazione, sulla base di rilievi dallo stesso effettuati, dai quali risulti in maniera evidente la necessità di lavori inizialmente non prevedibili;
 - c) la limitazione dell'esecuzione dei lavori aggiuntivi alle opere strettamente indispensabili;

Considerato:

- che le opere ritenute necessarie in sede di avvio del contratto non erano previste nello studio preliminare redatto dalla stazione appaltante e parte integrante e sostanziale della documentazione di gara;
- che la necessità degli stessi è successiva alla pubblicazione degli atti di gara e ai tempi per la presentazione dell'offerta da parte del concorrente e che lo stesso in presenza dell'evidenza della necessità dei lavori medesimi ha provveduto alla segnalazione di tale necessità richiamando la parte pubblica contraente al rispetto degli oneri di manutenzione straordinaria nel precedente contratto posti a carico della stessa;
- che in relazione alla necessità dell'esecuzione degli interventi verificata in sede di consegna degli edifici è da ritenersi autorizzabile l'esecuzione da parte del concessionario delle opere strettamente necessarie alle condizioni:
 - a) La preventiva verifica della parte concedente della progettazione;
 - b) Il riferimento agli oneri di cui al DM 17 giugno 2016 con riferimento ai valori riferiti a lavori edili ed impiantistici, oltre alle spese tecniche e alle tariffe da sviluppare per singole classi e categorie con applicazione di un ribasso del 30%;
 - c) L'approvazione da parte dell'Assistente DEC di parte tecnica;
 - d) L'adozione di specifico provvedimento per la contabilizzazione della variazione;
- che in alternativa, in assenza anche parziale delle condizioni di cui al surrichiamato art. 53 del Capitolato di gara, i tempi di avvio della concessione dovrebbero essere dilazionati sino al

completamento dei lavori da parte dell'Azienda con la contestuale proroga del precedente contratto scaduto;

- che, nella finalità di evitare ulteriori ritardi nell'avvio della concessione le parti contraenti hanno provveduto agli adempimenti preliminari di seguito indicati:

- riconsegna da parte dell'operatore economico uscente degli immobili sede di esecuzione dei precedenti contratti d'appalto, come da verbale in contraddittorio in data 30/03/2021 allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (All n. 1):

- consegna all'operatore economico aggiudicatario della consegna degli stessi immobili, come da verbale in contraddittorio in data 30/03/2021 allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (All n. 2);

- redazione del verbale di avvio della concessione a decorrere dalla data del 01/04/2021 con l'impegno delle parti alla sottoscrizione del contratto di concessione entro il termine del 29/04/2021;

- che il verbale di che trattasi è allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (All. n.3)

- che il verbale di avvio di che trattasi rappresentando sostanzialmente, l'esecuzione anticipata del servizio è legittimato dal riscontro dei presupposti di cui all'art. 8 comma 1, lett.a) del D.L n. 76/2020 come convertito in L n. 120/2020, oltre che dalla circostanza della necessità di consegna dell'immobile quale presupposto fondamentale per la redazione dei successivi livelli di progettazione a carico del concessionario, secondo le tempistiche per la formalizzazione del rapporto stabilite dal Capitolato di gara;

- che lo stesso prevede le tempistiche di seguito indicate:

a) Completamento delle operazioni di verifica ex art. 53 del Capitolato di gara entro 45 giorni dalla sottoscrizione del verbale di avvio,

b) Presentazione da parte del concessionario del cronoprogramma rielaborato entro 20 giorni dalla sottoscrizione del verbale;

c) Successiva autorizzazione da parte del RUP di gara del nuovo cronoprogramma entro il termini stabilito;

- che in data 16 marzo 2021, il concessionario ha trasmesso copia dei computi metrici estimativi per le opere necessarie non considerate in sede di avvio della gara e che sugli stessi è stato espresso parere favorevole da parte del Direttore dell'UOC Servizi Tecnici Apuane e Lunigiana in data 30/03/2021;

- che i lavori di che trattasi, riferito alla RSA di Bagnone consistono in:

- manutenzione straordinaria del cornicione esterno perimetrale (Valore presunto € 21.055,41);

- manutenzione straordinaria scala esterna all'ingresso della RSA con rifacimento della pavimentazione ed impermeabilizzazione (Valore presunto € 18.134,17);

- manutenzione straordinaria per prevenzione fenomeni di sfondellamento dell'intradosso del solaio in alcuni locali (Valore presunto € 36.510,51);

- che l'importo complessivo dei tre interventi sopra descritto ammonta ad € 75.700,09 IVA al 22% esclusa e che lo stesso al momento non ricomprende i costi relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, al coordinamento della sicurezza e alla direzione dei lavori;

- che nel verbale di avvio di cui sopra sono rese esplicite le condizioni per l'approvazione dei progetti e delle modalità di liquidazione;

Ritenuto quindi di dover procedere all'accertamento costitutivo dell'avvio della concessione come da verbale allegato, presupposto idoneo anche in presenza di inesattezze terminologiche rappresentate nell'ultima parte del documento, relativa all'ulteriore specifica, in dettaglio, del controllo sulla concessione già delineato nel Capitolato, riferite alle citazioni dei termini "appalto" e "appaltatore";

Dato atto che il Responsabile del Procedimento (ex Legge n° 241/90) anche in presenza della costituzione a decorrere dal 01/11/2016 dell'UOC Acquisizione Servizi Socio-Sanitari è il Responsabile della stessa struttura, sottoscrittore del presente atto, Dr. Franco Bensa;

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità nella forma e nella sostanza della presente determinazione;

Dato atto che il presente Decreto viene trasmesso alle strutture interessate a cura della struttura Decretante;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

DECRETA

- 1) L'accertamento a titolo costitutivo dell'avvio della concessione della RRSSAA di Bagnone, Fivizzano e Pontremoli nella SdS Lunigiana, come da verbale d'avvio allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale unitamente alla documentazione allo stesso connessa o conseguente indicata in narrativa;
- 2) di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Dirigente e di dare atto che con la firma del presente Decreto si attesta altresì l'assenza di conflitto d'interessi come previsto dall'art. 6 bis della L. n. 241/90 ed introdotto dalla L. 190/12 art. 1 co. 41;
- 3) di dare incarico all'UOC Rapporti Istituzionali e Gestione Documentale Atti di pubblicare copia del presente atto all'Albo on line dell'Azienda;
- 4) di dare opportuna comunicazione del presente atto alle strutture interessate per gli adempimenti di loro competenza;
- 5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'Azienda, ai sensi dell'art. 42 comma 2 della LR 40/2005.

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Franco Bensa

IL DIRETTORE U.O.C.

ACQUISIZIONE SERVIZI SOCIO-SANITARI
Dr. Franco Bensa

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FRANCO BENSA

DATA FIRMA: 16/04/2021 12:01:24

IMPRONTA: 32613037333034656666336333373765613463363433343630663334653163396637383334303038